

Tabella comparativa sulla differenza fra una polizza cauzione, una polizza di responsabilità civile terzi e una polizza di responsabilità amministrativa

Di Sonia Lazzini

	Polizza cauzione	Polizza di responsabilità civile terzi	Polizza di responsabilità amministrativa
Lo scopo	Rafforzare l'interesse del creditore alla sottoscrizione del contratto	Trasferire il rischio, dal responsabile all'assicuratore, del pagamento del risarcimento a terzi	Trasferire il rischio dal responsabile all'assicuratore, del danno erariale sancito dalla Corte dei Conti
Il regime della responsabilità	civile contrattuale	civile extracontrattuale	amministrativa-contabile
Il premio viene pagato da:	Debitore principale (negli appalti: la ditta che partecipa o che si aggiudica la gara)	Il futuro responsabile	Il futuro responsabile
Il pagamento della polizza è a favore di:	Il creditore (negli appalti: il committente pubblico)	Il danneggiato a seguito di un fatto illecito del responsabile	L'amministrazione pubblica che ha subito il danno erariale
Il mancato pagamento del premio determina:	comunque la validità della polizza e l'obbligo al pagamento (escussione) da parte della Compagnia	La liberazione di qualsiasi obbligo della Compagnia quindi la scopertura contrattuale	La liberazione di qualsiasi obbligo della Compagnia quindi la scopertura contrattuale
La durata	Fino a liberazione da parte del creditore oppure fino allo svincolo deciso da una legge	Lo decide il sottoscrittore della polizza	Lo decide il sottoscrittore della polizza
Il sinistro	L'inadempimento del debitore	Il verificarsi del fatto illecito oppure la richiesta di risarcimento	La sentenza definitiva della Corte dei Conti
L'importo in copertura	Una percentuale del valore del contratto	Il danno ingiusto patito dal danneggiato	Il danno erariale subito dalla pa
Il criterio di liquidazione	indennitario	risarcitorio	risarcitorio
Il giudice competente	Per la provvisoria: il Tar o il Consiglio di stato per la definitiva: il giudice civile	Il giudice civile	Il giudice amministrativo contabile ovvero la Corte dei Conti